

## CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n.152]

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno

### TRA

L'Istituto di patronato e di assistenza sociale Se.N.A.S., codice fiscale 97328090580, con sede legale in Roma, viale di Trastevere 281, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore avv. Domenico Pelosi nato ad Aversa (CE) il 16/09/1964 codice fiscale PLSDNC64P16A512E

### E

CAF USPPIDAP s.r.l., Codice fiscale/partita IVA 06194111008 con sede legale in Francolise (CE), Via Zaccagnini snc, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Adolfo Iovine, nato a Caserta il 18/09/1986 Codice fiscale VNIDLF86P18B963H

### PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 il patronato Se.N.A.S. è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- Il CAF USPPIDAP s.r.l. è un Centro Autorizzato di assistenza Fiscale iscritto all'albo dei CAF al numero 50, che esercita l'attività di assistenza fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.
- Secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della legge n.152/2001;
- Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- Le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore del CAF USPPIDAP s.r.l. in quanto rientrante tra i soggetti

privati menzionati nell'art. 10, comma 1 lettera a) della legge 30 marzo 2001, n.152;

- Il patronato Se.N.A.S. e il CAF USPPIDAP s.r.l. hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della convenzione**

Con la presente convenzione il CAF USPPIDAP s.r.l. conferisce al patronato Se.N.A.S. l'incarico di svolgere le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001.

In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2229 del codice civile, le attività svolte dal patronato Se.N.A.S. saranno le seguenti:

- a) informazione, assistenza e consulenza agli assistiti sulla normativa fiscale;
- b) assistenza tecnica nella predisposizione delle deleghe di pagamento, nell'archiviazione delle pratiche e nell'aggiornamento della documentazione;
- c) supporto nella predisposizione e verifica dei dati e della documentazione necessari per le pratiche amministrative di competenza del CAF USPPIDAP s.r.l.;

Resta esclusa dalla presente convenzione l'attività riservata per legge in via esclusiva al CAF.

### **Articolo 2**

#### **Modalità di svolgimento delle attività**

Il patronato Se.N.A.S. è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 tramite la propria struttura organizzativa nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Il patronato Se.N.A.S. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Il patronato Se.N.A.S. impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

Il patronato Se.N.A.S. è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal CAF USPPIDAP s.r.l. sulle attività svolte.

### **Articolo 3**

#### **Rimborso spese**

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dal patronato Se.N.A.S. senza scopo di lucro.

Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione, e i criteri di computo del rimborso spese sono stabiliti attraverso le seguenti modalità:

- Per le pratiche svolte nell'ambito delle attività specificate nell'articolo 1, il patronato Se.N.A.S. comunicherà al CAF USPPIDAP s.r.l. l'importo relativo al mero rimborso dei relativi costi sostenuti; tale importo sarà calcolato a seguito della rendicontazione di fine anno e comunque non oltre i termini per l'approvazione del bilancio

#### **Articolo 4** **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di anni uno (1) a decorrere dalla data di stipula ed alla scadenza si rinnova tacitamente per egual periodo.

#### **Articolo 5** **Responsabilità**

Il patronato Se.N.A.S. è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

#### **Articolo 6** **Recesso unilaterale**

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di trenta (30) giorni rispetto alla data di scadenza.

#### **Articolo 7** **Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione**

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

#### **Articolo 8** **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

E' fatto obbligo al patronato Se.N.A.S. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione. Il patronato Se.N.A.S. è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 9** **Pubblicazione e comunicazione della convenzione**



Il patronato Se.N.A.S. pubblica e comunica la convenzione nei modi e nei termini indicati dal D.M. 16 settembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2015.

**Articolo 10**  
**Foro competente**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il patronato Se.N.A.S. e il CAF USPPIDAP s.r.l. nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il foro di Roma.

**Articolo 11**  
**Registrazione**



La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

**Articolo 12**  
**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Il patronato Se.N.A.S.

Il Presidente  
(Domenico Pelosi)

Il CAF USPPIDAP s.r.l.

Il Presidente  
(Adolfo Iovine)



**C. A. F.**  
**DIPENDENTI E PENSIONATI**  
**U.S.P.I.D.A.P. s.r.l.**